



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1921

Seduta del 06/06/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Alberto Cavalli

Oggetto

REGOLAMENTO REGIONALE "SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL TRASPORTO PUBBLICO (ART. 44 L.R. 6/2012)" (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si attesta la regolarità istruttoria del procedimento
I Dirigenti Roberto Laffi Paola Palmieri

Si attesta la conformità dell'atto a leggi e regolamenti
Il Direttore Generale Anna Tavano

Il Direttore Centrale
Filippo Bongiovanni

L'atto si compone di 34 pagine
di cui 28 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 avente per oggetto “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione”;
- la Legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” ed in particolare l’art. 44, comma 1 che prevede la disciplina con regolamento del nuovo sistema tariffario integrato regionale sulla base dei principi e degli elementi di cui allo stesso articolo, nonché gli articoli 43 e 45;

RITENUTO di dover dare attuazione all’art. 44, comma 1 della l.r.n.6/12 mediante l’approvazione del regolamento recante la disciplina del nuovo sistema tariffario integrato regionale;

VISTA la DGR n. X/1323 del 7 febbraio 2014 avente ad oggetto “Regolamento regionale “Sistema tariffario integrato del trasporto pubblico (Art. 44 L.R. 6/2012)” (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)”;

VISTO l’art. 42 della legge Regionale Statutaria n. 1/2008, che prevede che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente;

PRESO ATTO che in data 10 aprile 2014 la Commissione Consiliare V ha espresso parere favorevole con l’invito a considerare le raccomandazioni formulate in merito;

DATO ATTO che, il Comitato Legislativo, nella seduta del 5 maggio u.s., ha analizzato il regolamento con riferimento alle parti dell’articolato oggetto delle raccomandazioni del parere della Commissione Consiliare ed in particolar modo ha esaminato la raccomandazione relativa all’inserimento, previa verifica di sostenibilità giuridica - all’art. 21, comma 2 - del seguente periodo “*La tariffa di fatto applicata dal gestore non può essere inferiore ai costi operativi di gestione di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

analogo servizio svolto in ambito STIL per servizi sussidiati moltiplicati per 1,5 o, in alternativa, di valutare l'inserimento delle previsioni di costi standard";

CONSIDERATO che il Comitato Legislativo in esito alla seduta:

- ha anzitutto osservato che la maggior parte delle richieste di modifica formulate dalla Commissione Consiliare non incidono in modo significativo sull'impianto del provvedimento, poiché attengono ad aspetti specifici che non generano problemi giuridici ma rilevano piuttosto sotto il profilo delle scelte di merito di cui va valutata la sostenibilità pratica ed economica;
- ha formulato alcuni suggerimenti di *drafting* in merito a talune raccomandazioni formulate dalla Commissione Consiliare;
- ha ravvisato contrasto con le regole sulla tutela della libera concorrenza in merito ad una disposizione che stabilisca un tetto minimo per la tariffa di collegamento dei servizi aeroportuali;

RITENUTO conseguentemente di recepire tutte le raccomandazioni formulate dalla V Commissione Consiliare ad eccezione dell'inserimento, all'art. 21, comma 2, della modifica volta a prevedere un vincolo sulle tariffe dei servizi di collegamento aeroportuale;

RITENUTO altresì di recepire i suggerimenti di *drafting* formulati dal Comitato, nonché di procedere ad ulteriori modifiche tecniche relative ai seguenti articoli del regolamento allegato A) alla dgr 1323/14:

1. all'art. 6, comma 1, lett. b), ii, in coerenza con quanto previsto dall'Art. 7 del regolamento, occorre specificare meglio che il ruolo degli Enti Regolatori è quello di indirizzo, mentre le attività di definizione del layout, grafica e modalità di emissione risultano più correttamente da porre in capo alle aziende di trasporto che gestiscono la rete di vendita, sostituendo l' Art. 6, comma 1, lett. b), ii con il seguente: "*struttura, regole di validità, condizioni commerciali, nonché indirizzi in merito a formato, grafica e modalità di emissione dei titoli di viaggio nel rispetto dell'Art. 9*";
2. all'art. 7, comma 5, lett. a), e all'art. 11, comma 3, lettera a), conseguentemente, per ragioni di sistematicità complessiva del provvedimento, le parole "*l'emissione*" sono sostituite dalle seguenti: "*il formato, la grafica, le modalità di emissione*";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. all'art. 28, comma 5, in base alle disposizioni della Legge 6/2012, è opportuno indicare il riferimento ai servizi di competenza di un Ente Locale eliminando il riferimento al territorio, sostituendo le parole "sul territorio" dalle seguenti parole: "sui servizi";
4. all'art. 31, comma 8, relativamente al rilascio delle tessere di riconoscimento, poiché l'art. 29 non esclude la possibilità che sia posto un onere economico a carico degli utenti, coerentemente con quanto concordato alla Conferenza Regionale del trasporto pubblico locale riunita il 12 dicembre u.s., è opportuno meglio definire l'applicazione con riguardo alla fattispecie del rilascio delle tessere di riconoscimento, sostituendo il comma 8 richiamato come segue: *"Nei casi di rimborso di cui al comma 2 e di annullamento di sanzioni ai sensi dell'Art. 46 della Legge, non possono essere addebitati le spese di procedimento di cui al comma 7, i diritti di segreteria o qualsivoglia ulteriore costo, salvo i casi di invio al domicilio, notifica, ordinanza ingiunzione e limitatamente ai costi di spedizione. Analoga disposizione vale per le tessere di riconoscimento di cui all'Art. 29, ad esclusione dell'eventuale costo di emissione."*;
5. all'art. 39, comma 3 e al primo periodo del successivo comma 4, è necessario specificare le competenze relative alla definizione della percentuale di adeguamento tariffario e dei livelli tariffari, nella fase transitoria in cui le Agenzie per il TPL non sono costituite e non sono entrati in vigore i sistemi tariffari di bacino; conseguentemente il comma 3 e il primo periodo del comma 4 sono sostituiti dai seguenti:
 - *"3. Fino alla costituzione delle Agenzie e dell'Ente per la Navigazione, la percentuale di adeguamento tariffario che gli Enti Competenti applicano ai sistemi tariffari vigenti è definita dalla Giunta Regionale in funzione del meccanismo di cui all'Art. 26."*;
 - *"4. Successivamente alla costituzione delle Agenzie e dell'Ente per la Navigazione, e fino alla piena integrazione negli STIBM, le tariffe dei titoli di viaggio in uso nei sistemi locali sono adeguate unicamente in funzione del meccanismo di cui all'Art. 26 e sulla base di quanto previsto al presente comma."*;
6. all'art. 40, comma 7, risulta opportuno specificare le fasi temporali di applicazione di STIL anche con riferimento a quanto già disposto dai commi precedenti, aggiungendo all'inizio del comma le seguenti parole: *"Ad eccezione di quanto previsto dai commi 4 e 5, l'"*;
7. all'art. 41, comma 1, lett. a), risulta opportuno specificare i livelli tariffari da applicare ai titoli TIR all'entrata in vigore del regolamento, aggiungendo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

al termine della medesima lett. a), dopo la parola "lombardi", "; i livelli tariffari sono quelli individuati con delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2013, n. 574;"

8. all'art. 42, comma 1, risulta opportuna una modifica volta a introdurre una disciplina transitoria, per i casi di cui all'art. 3, comma 7, che fa salva la disciplina delle tariffe per i collegamenti ferroviari aeroportuali già prevista dal vigente contratto di servizio stipulato da Regione Lombardia con Trenord. Dopo la lett. a) viene aggiunta la seguente nuova lett. b) "*nelle more dell'adozione dell'atto regionale di cui all'Art. 3, comma 7, la stazione ferroviaria ubicata presso l'aeroporto di Malpensa non è soggetta all'applicazione di STIR limitatamente ai biglietti ordinari, multicorsa e giornalieri;*" e conseguentemente sono rinumerate le lettere successive;
9. all'art. 42, si ritiene opportuna una modifica che introduce una disciplina transitoria per i casi di cui all'art. 17, comma 4, che fa salva la disciplina delle tariffe di prima classe ferroviaria, già normata dal r.r. 5/2002 la cui abrogazione prevista dal medesimo articolo creerebbe un vuoto normativo. Pertanto, è inserito il nuovo comma 4: "*Fino alla stipula degli accordi di cui all'Art. 17, comma 4, continua a trovare applicazione la norma di cui all'Art. 14, comma 5 del regolamento regionale n. 5/2002.*" e conseguentemente sono rinumerati i commi successivi;
10. all'art. 42, comma 4 (rinumerato in comma 5 a seguito della modifica di cui al precedente punto 9), è opportuno coordinare l'articolato con la disposizione di cui all'Art. 36, comma 4, lett. b), inserendo dopo le parole "Art. 21" le parole: "*, commi 1 e 3*";

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire tutte le raccomandazioni formulate dalla V Commissione Consiliare ad eccezione della modifica all'art. 21, comma 2, diretta a inserire un vincolo sulle tariffe dei servizi di collegamento aeroportuale, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di recepire i suggerimenti di *drafting* formulati dal Comitato Legislativo;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

3. di approvare le modifiche tecniche specificamente indicate in premessa all'Allegato A) alla D.G.R. N.1323/2014;
4. di approvare il Regolamento avente ad oggetto "Regolamento regionale "Sistema tariffario integrato del trasporto pubblico (Art. 44 L.R. 6/2012)", così come riportato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI